



COMUNE DI CAMERI

(Provincia di Novara)

REGOLAMENTO
PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 48 del 2.09.1999

Modificato con deliberazione del C.C. n. 36 del 30.07.2014

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPALI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Il presente Regolamento ha come oggetto l'assegnazione in affitto ad equo canone di n. 7 alloggi costruiti dal Comune e situati in via San Biagio 6, a Cameri.

Gli alloggi possono essere assegnati a :

- coniugi o nuclei familiari i cui componenti siano tutti in età pensionabile;
- anziani dello stesso sesso disponibile alla coabitazione e alla collaborazione per una vita in comune.

ART. 2 - ULTERIORI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Può partecipare al Bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio:

- a) chi abbia la cittadinanza italiana;
- b) chi abbia la residenza anagrafica nel nostro Comune da almeno 24 mesi ;
- c) chi non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto o uso gratuito su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. (v. nota n. 1)

I requisiti devono essere posseduti tutti da parte del richiedente e limitatamente alla precedente lettera c) , anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione.

ART. 3 – FORME DI PUBBLICIZZAZIONI DEL BANDO

Il Comune assicura la massima pubblicizzazione del Bando mediante:

- la sua affissione per almeno 15 gg. Consecutivi all' Albo Pretorio;
- manifesti murali.

ART. 4 - DOMANDA E ALLEGATI

I moduli per la presentazione delle domande saranno distribuiti a richiesta dagli Uffici Comunali e vanno compilati integralmente.

Alla domanda va allegata la seguente dichiarazione autocertificata:

- cittadinanza italiana , residenza, stato di famiglia;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Vanno allegati :

- Mod. 201 – 730 o Mod. Unico di ogni componente il nucleo familiare
- eventuali altri documenti previsti ai punti 5 - 6 - 7 e 9 della domanda.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza fissata dal Bando.

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune si riserva il diritto di richiedere agli interessati i documenti occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando a questo scopo un termine non superiore a 15 gg.

ART. 6 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione che procederà all'esame delle domande è composta:

- dal Sindaco o Assessore da lui delegato
- da un Consigliere designato dalla maggioranza
- da un Consigliere designato da ciascun gruppo di minoranza
- dall' Assistente Sociale del territorio quale consulente e senza diritto di voto.

La segreteria è affidata a dipendente comunale designato dal Segretario Comunale.

La Commissione elegge nel proprio seno un vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la Commissione. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica cinque anni.

ART. 7 – PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AI CONCORRENTI

A) ABITAZIONE

1.- I richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in un locale procurato a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili
(v. nota n. 2) **PUNTI 4**

2.- I richiedenti che abitino alla data del Bando con proprio nucleo familiare:

a) in alloggio il cui stato di conservazione e di manutenzione, certificato dal Comune, si consideri scadente e/o con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie **PUNTI 3**

b) con servizio igienico esterno non in comune con altre famiglie **PUNTI 2**

3.- I richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio inadeguato al numero dei componenti (v. nota n. 1) o in coabitazione con altri nuclei. **PUNTI 2**

4.- I richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio emesse dall'Autorità competente o a seguito di ordinanza e di sentenza esecutiva di sfratto. **PUNTI 4**

B) REDDITO

E' determinato sommando i redditi di ogni componente il nucleo familiare o delle persone che intendono coabitare nell'alloggio.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo alla dichiarazione fiscale dell'anno precedente il Bando. Vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo ottenuti, ivi compresi quelli esentasse.

Richiedenti il cui reddito pro capite annuo risulti non superiore a:

- a) Pensione sociale **PUNTI 3**
- b) pensione minima INPS **PUNTI 2**
- c) L. 12.000.000 **PUNTI 1**
- d) Redditi superiori **PUNTI 0**

C) ETA'

1. - I richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:

- a) abbiano tra i 60 e i 70 anni di età **PUNTI 1**
- b) abbiano tra i 71 e i 75 anni di età **PUNTI 2**

c) abbiano più di 75 anni

PUNTI 3

2. - Se nel nucleo familiare sono presenti persone di età superiore ai 60 anni per ognuna

PUNTI 1

D) HANDICAP

Ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti handicappati con una percentuale di invalidità compresa:

a) fra l' 81% e il 100%

PUNTI 3

b) fra il 68% e l' 80%

PUNTI 2

Le certificazioni attestanti le condizioni relative a questo punto devono essere rilasciate dalle A.S.L. e devono contenere la descrizione del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità, come disposto dalla legge 30.3.1971 n. 118 (v. nota n. 3)

E) RESIDENZA

Nuclei familiari nei quali almeno un componente

a) risieda a Cameri da più di 20 anni

PUNTI 1

b) risieda a Cameri da più di 10 anni

PUNTI ½

ART. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione, entro 15 gg. dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, stila la graduatoria provvisoria che viene pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e della data di scadenza per i ricorsi.

Entro 15 gg. dal termine della pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione, che prenderà le proprie decisioni sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 15 gg. dalla scadenza per la presentazione delle opposizioni.

Non sono valutabili, al fine della determinazione del punteggio del ricorrente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, alla presenza del Sindaco, tra i concorrenti che avessero conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria è pubblica con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

ART. 9 - ACCERTAMENTI

In qualsiasi momento la Commissione può far espletare, da Organismi a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

ART. 10 – MODALITA' DELLE ASSEGNAZIONI

La scelta degli alloggi da affittare è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. Gli alloggi posti al primo piano abitabile saranno comunque riservati a eventuali famiglie con soggetti portatori handicap. Alle operazioni di scelta dovrà presenziare un funzionario del Comune. Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi in Municipio per sottoscrivere il relativo contratto di locazione. Si procederà quindi alla consegna dell'alloggio all'affittuario che dovrà prenderne stabilmente possesso entro 30 gg. pena la decadenza dell'assegnazione.

ART. 11 - DECADENZA

Il Sindaco dispone, con proprio provvedimento, la risoluzione del contratto di locazione, che dovrà essere effettiva entro sei mesi nei confronti di chi:

- a) abbia subaffittato in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;
- b) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti o immorali;
- c) abbia perduto i requisiti richiesti per l'assegnazione;
- d) si renda moroso per un periodo superiore a due mesi, salvo in casi di impossibilità accertata dal Comune, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 12 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone da corrispondere sarà calcolato in base alle vigenti leggi, e ad esso si aggiungono le spese relative ai servizi in comune.

ART. 13 – ELENCAZIONE DELLE NOTE ESPLICATIVE

NOTA N. 1 – E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (servizi, ingresso e cucina) pari a quello dei componenti il nucleo familiare e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'Autorità competente.

NOTA N. 2 – Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri e regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e per originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature.

NOTA N. 3 – Non sono cumulabili fra loro i punteggi di uno stesso paragrafo, e inoltre i punteggi previsti ai punti 1 e 2 della lettera A).